Repertorio n. 20030 Raccolta n. 10625

ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A

RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di settembre.

26 settembre 2022

In Castrovillari e nel mio ufficio secondario sito alla via Tevere n. 3.

Innanzi a me Dottor LUIGI VITERITTI, Notaio in Corigliano-Rossano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

E' COMPARSO:

- SCHIFINO PIERLUIGI, nato a Castrovillari (CS) il giorno 27 aprile 1966, ivi residente alla via Padre Pio Da Pietrelcina n. 6, codice fiscale SCH PLG 66D27 C349H, cittadino italiano, il quale interviene al presente atto al fine di accettare la carica di cui appresso e nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società:

- "SCHIFINO LEGNAMI S.P.A.", a socio unico, con sede in Frascineto (CS) alla Contrada Brego, capitale sociale Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza 01475270789, REA CS - 104361, a questo atto debitamente autorizzato giusta delibera dell'assemblea dei soci in data 26 settembre 2022, regolarmente acquisita agli atti sociali.

Il comparente della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri io Notaio sono certo mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

conviene e stipula quanto segue:

1) La società "SCHIFINO LEGNAMI S.P.A.", a mezzo del suo legale rappresentante, mi dichiara di costituire come in effetti costituisce una società a responsabilità limitata a socio unico denominata:

"POLLINO HOSPITAL S.R.L."

2) La sede della società è fissata nel Comune di Castrovillari (CS).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese la comparente dichiara che l'indirizzo attuale della società è fissato alla via Cesare Battisti n. 60.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

3) A comporre il primo organo amministrativo, con i poteri indicati nello "Statuto", avendo preso atto ai sensi dell'articolo 2475 c.c. delle dichiarazioni rese circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge, ed in particolare dell'articolo 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, viene nominato, fino a dimissioni, revoca o diversa decisione dei soci assunta secondo le disposizioni di Statuto, un Amministratore Unico nella persona del sopra costituito SCHIFINO PIERLUIGI, sopra generalizzato, che, presente, accetta la carica e dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste dalla legge.

All'Amministratore Unico è affidata la rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio.

4) Il capitale sociale è di **Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero)** diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto interamente dall'unico socio società "SCHIFINO LEGNAMI S.P.A." con conferimento da liberare in denaro.

L'intero capitale sociale, pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero) viene versato dall'unico socio all'organo amministrativo nominato signor SCHIFINO PIERLUIGI, con unico assegno circolare non trasferibile n. 9020090112 07 emesso in data odierna dal Credito Emiliano spa, agenzia di Castrovillari all'ordine della costituenda società, il quale viene contestualmente ritirato dall'organo amministrativo, per essere versato nelle casse sociali.

Il comparente dà quindi atto che l'intero capitale sociale è sottoscritto e versato.

La quota di partecipazione del socio è determinata in misura proporzionale al conferimento come sopra effettuato.

5) La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione, mediante una struttura imprenditoriale, complessivamente organizzata, con la fornitura di servizi tecnici, amministrativi e logistici, avvalendosi qualora richiesto di idonei professionisti abilitati, di R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali), rivolta a soggetti non autosufficienti, con esiti stabilizzanti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio, che per il loro stato psico-fisico necessitano di assistenza sanitaria e sociale per tempi prolungati o in modo permanente, di strutture riabilitative, ivi compresa la riabilitazione psichiatrica, neurologica e ortopedica, di ospice, case

di cura, case protette, case di riposo per anziani e similari e quant'altro previsto più specificatamente nello Statuto Sociale di cui appresso.

6) La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

7) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

8) Non è inizialmente previsto, né obbligatorio per legge alcun organo di controllo della società.

9) Il socio dichiara che l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, che sono poste interamente a carico della società, è di Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero).

10) I soci autorizzano l'organo amministrativo a versare il capitale sociale nelle casse sociali, secondo modalità di legge.

11) L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.

"STATUTO

Art. 1 - Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale di:

"POLLINO HOSPITAL S.R.L."

Art. 2 - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Castrovillari (CS).

2.2 L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale in qualsia-

si indirizzo del Comune indicato sub 2.1 nonché istituire e sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, unità locali, sia in Italia che all'estero; spetta invece ai soci, con delibera assembleare, decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub. 2.1, nonché istituire e sopprimere sedi secondarie.

Art. 3 - Oggetto sociale

3.1 La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la gestione, mediante una struttura imprenditoriale, complessivamente organizzata, con la fornitura di servizi tecnici, amministrativi e logistici, avvalendosi qualora richiesto di idonei professionisti abilitati, di R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali), rivolta a soggetti non autosufficienti, con esiti stabilizzanti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste, non assistibili a domicilio, che per il loro stato psico-fisico necessitano di assistenza sanitaria e sociale per tempi prolungati o in modo permanente, di strutture riabilitative, ivi compresa la riabilitazione psichiatrica, neurologica e ortopedica, di ospice, case di cura, case protette, case di riposo per anziani e similari.

Le attività di cui sopra ed in particolare della R.S.A. si coordinano con l'assistenza specialistica ambulatoriale, la ospedalizzazione domiciliare, le residenze protette, l'assistenza domiciliare integrata, l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa.

Le attività di cui sopra ed in particolare le R.S.A. sono inoltre funzionalmente collegate ai presidi ospedalieri delle aziende sanitarie e aziende ospedaliere, avvalendosi, per quanto necessario, delle consulenze specialistiche dei laboratori di analisi, della diagnostica strumen-

tale e ad immagini, nonchè della farmacia ospedaliera per i farmaci, il materiale, i presidi sanitari e di medicazione;

- la realizzazione, l'allestimento e la gestione, sia in proprio che per conto terzi, di strutture sanitarie, strutture socio-sanitarie, strutture socio-assistenziali, cliniche, case di riposo, case protette, residenze per anziani, ambulatori anche polispecialistici, strutture finalizzate a garantire cure domiciliari integrate, percorsi assistenziali integrati, di laboratori per analisi cliniche, chimiche, organiche e batteriologiche, di laboratori radiologici e di indagini diagnostiche per immagini, di laboratori per ricerca diagnostica, di centri coordinati e strutture polivalenti per l'esercizio dell'attività di telemedicina, teleconsulto medico-infermieristico nel campo diagnostico-terapeutico, teleassistenza con fornitura di servizi telematici e digitali, il tutto mediante una struttura imprenditoriale, complessivamente organizzata, con creazione, organizzazione e gestione di strutture e la fornitura di servizi tecnici, telematici, digitali, amministrativi e logistici, avvalendosi qualora richiesto di idonei professionisti abilitati, comprendente attrezzature tecniche, diagnostiche, piattaforme digitali, sistemi telematici e macchinari da mettere anche a disposizione di Enti Pubblici e/o Privati e di professionisti iscritti in appositi albi o elenchi, al fine di garantire servizi, sanitari ed assistenziali, e di assistenza integrata sia in apposite strutture che a domicilio (ADI);

- la gestione di mense sia pubbliche che private, con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- il commercio, il noleggio, la manutenzione, riparazione, assistenza

di prodotti sanitari, macchinari ed attrezzature, la cui commercializzazione non sia riservata alle farmacie e/o soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società;

- la costruzione, la ricostruzione, il restauro, la manutenzione, la vendita, l'acquisto, la permuta, la gestione e l'affittanza di beni immobili di qualsiasi genere, anche sottoposti a tutela;

- la costruzione e la gestione di piscine, campi da tennis, padel, calcetto, pallavolo, basket, golf, palestre e maneggi, impianti sportivi in genere;

- l'esercizio e la gestione di bar, caffè, ristoranti, pizzerie ed, in genere, la somministrazione di alimenti e bevande freschi e/o comunque conservati;

- l'allestimento e organizzazione di servizi di ristorazione a domicilio e servizi connessi, per conto proprio e/o per conto di terzi, in sede fissa o in sedi esterne, compresi il trasporto di cibi e l'assunzione del personale occorrente e la fornitura di articoli per la tavola ed intrattenimenti in genere (servizi di catering);

- attività di trasporto terrestre urbano ed extraurbano, nazionale ed internazionale, di passeggeri, pazienti, utenti vari di servizi forniti dalla società ivi compreso il trasporto del personale dipendente di aziende pubbliche e/o private, il tutto nei limiti di legge e previo rilascio, ove necessario e richiesto, dei provvedimenti autorizzativi e/o abilitativi previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti;

- promuovere ed attuare anche per conto di enti pubblici e della regione corsi di qualificazione professionale nei settori di cui sopra;

- lo svolgimento di tutte le attività connesse, affini, complementari delle precedenti, opportune per il raggiungimento del fine sociale, ivi compresa la partecipazione a gare di appalto per l'esecuzione di lavori sia con privati che con enti pubblici.

Le strutture gestite dalla società potranno essere private e/o in regime di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale/Regionale e Locale.

Tutte le attività di cui sopra andranno svolte nei limiti di legge, con esclusione delle attività specificatamente riservate dalla legge tempo per tempo vigente a soggetti iscritti in appositi Albi e/o Ordini professionali, avvalendosi della collaborazione di professionisti abilitati, qualora richiesto e/o personale tecnico, secondo le disposizioni normative vigenti, acquisendo preventivamente, qualora fosse richiesto, le necessarie autorizzazioni e/o concessioni.

3.2 Al fine di conseguire l'oggetto sociale la società potrà assumere e concedere commissioni, rappresentanze, agenzie e mandati, con o senza esclusiva, con o senza deposito, compiere qualunque operazione commerciale, industriale ed immobiliare, anche di import ed export, appalti, subappalti, licitazioni private e compiere senza restrizione alcuna tutto quanto necessario ed utile a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo, il tutto in forma non prevalente ma occasionale e strumentale rispetto all'oggetto principale.

La società potrà, quindi, allo scopo di conseguire l'oggetto sociale, non a scopo di collocamento e non nei confronti del pubblico, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, od Imprese di

qualunque natura, ivi compresi consorzi e/o società consortili, raggruppamenti temporanei di impresa, gruppi europei di interesse economico e reti di impresa, associazioni in partecipazione, aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge.

Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n.385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, e comunque le attività finanziarie riservate, con espressa esclusione di attività finanziaria nei confronti del pubblico, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attività che, per legge, siano riservate a soggetti iscritti ad appositi Albi e/o Ordini Professionali (cd attività professionali riservate) e/o a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

3.3 Tutte le attività, fatta eccezione per quelle costituenti l'oggetto sociale di cui al punto 3.1, debbono essere svolte in via non prevalente, ma strumentale e comunque tutte le attività di cui all'oggetto sociale devono essere svolte, previo ottenimento delle eventuali richieste autorizzazioni e/o concessioni.

La società potrà, infine, accedere ad ogni forma di finanziamento e contributo a carattere nazionale, regionale, europeo, locale per lo svolgimento della propria attività, nonché fruire delle eventuali agevo-

lazioni previste dalle leggi comunitarie, statali, regionali, locali in materia.

Art. 4 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

Art. 5 - Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in **Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero).**

5.1 Il capitale sociale potrà essere aumentato in forza di delibera dell'assemblea dei soci, da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto; l'aumento potrà essere a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro, in natura o mediante una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, oppure a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5.3 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute. Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter c.c. l'aumento di capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spet-

ta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

5.4 La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

5.5 Nel caso di conferimenti in natura o mediante prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, la delibera di aumento del capitale sociale deve stabilire le modalità del conferimento e rispettare le disposizioni normative in materia; in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve effettuarsi in denaro.

5.6 Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione

del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.7 Nel caso di aumento gratuito, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Art. 6 - Riduzione del capitale sociale

6.1 L'assemblea dei soci, con deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, può procedere alla riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La deliberazione di riduzione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno della sua iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

6.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, dell'organo sindacale o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione e delle osservazioni di cui sopra, ma in caso i soci ne facciano espressa richiesta, potranno prendere visione di una copia della relazione e delle osservazioni negli otto giorni precedenti all'assemblea.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, il/i sindaco/i o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

6.3 Se per la perdita di cui al precedente punto 6.2, il capitale si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'art. 2463 c.c., l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo.

6.4 In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

Art. 7 - Finanziamento dei soci

I soci, su semplice richiesta dell'organo amministrativo, anche in misura non proporzionale alle quote possedute, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti in conto capitale o finanziamenti che, salvo diversa delibera dell'organo amministrativo saranno infruttiferi, nel rispetto della normativa bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale, nonché della

normativa che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei versamenti in conto capitale ai soci potrà essere assunta con decisione dei soci come pure, con le stesse modalità, potranno essere destinati a copertura di eventuali perdite di esercizio.

Il rimborso dei finanziamenti ai soci potrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2467 c.c. .

Art. 8 - Diritto dei soci

I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla partecipazione posseduta.

Art. 9 - Partecipazioni e loro trasferimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi dei successivi punti.

9.2 Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

9.3 Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pa-

gamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a. Ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b. La partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente – entro quindici giorni dalla scadenza di cui sub. a) – l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso i cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipa-

zione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferi-

mento del pacchetto di controllo della società;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intende trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinunzia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Art. 10 - Trasferimento *mortis causa*

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di continuazione della società con più eredi o legatari del socio defunto, i quali non siano addivenuti alla divisione tra loro della partecipazione sociale caduta in successione, ma ne abbiamo mantenuto la comproprietà, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 11 - Vincoli sulle partecipazioni

Nella ipotesi di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni sociali si applica l'articolo 2471-bis del Codice Civile e le altre norme di legge.

Art. 12 - Decisioni dei soci

12.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina degli amministratori e la loro revoca;

c) la nomina nei casi previsti dalla legge del/i sindaco/i, del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) le modificazioni del presente statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei componenti il Comitato Etico.

12.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 12.1 possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 13.

Restano salve le disposizioni normative tempo per tempo vigenti che dovessero prevedere per determinate materie l'obbligo inderogabile di assunzione delle decisioni mediante delibera assembleare, di cui al successivo comma.

12.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d), e) ed f) del punto

12.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, nonché negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Statuto Sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 14.

12.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

12.5 Il tutto nel rispetto degli obblighi di gestione dell'impresa che deve svolgersi nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 e che spetta esclusivamente agli amministratori, per come previsto dall'articolo 2475 c.c. e comunque secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art. 13 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

13.1 Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto previsto all'art. 12, dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione ed indicando, se ritenuto oppor-

tuno, il motivo della loro scelta; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivarrà a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

13.2 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

13.3 Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo, sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

13.4 Le decisioni dei soci, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 14 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

14.1 Nel caso di delibera assembleare secondo quanto previsto all'art. 12, le decisioni dei soci debbono essere adottate nel rispetto del metodo collegiale.

14.2 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal Presidente del consiglio d'ammini-

strazione ovvero da uno degli Amministratori o dall'Amministratore Unico, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, mediante avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento compresi il telefax, la posta elettronica o altri mezzi similari, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Registro Imprese (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza telefax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima e comunque in giorno diverso da quello della prima convocazione.

L'assemblea, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2479 bis c.c. ultimo comma; in tale circostanza, se gli amministratori o il/i sindaco/i (se nominati o eventuali altri e diversi componenti l'organo di controllo e di revisione legale qualora normativamente previsti) non parteci-

pano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione assembleare e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14.3 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico; in caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; può nominare un segretario, che può essere anche non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

14.4 Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data della stessa risultano legittimati nei modi previsti dalla legge.

E' consentito l'intervento in assemblea, anche degli altri organi sociali, mediante mezzi di telecomunicazione, come teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, può farsi rap-

presentare per delega scritta che dovrà essere conservata dalla società; la delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

14.5 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

14.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato. Nei casi previsti dalla legge, il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Il verbale deve indicare la data e il luogo dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve indicare altresì le modalità ed il risultato delle votazioni (le modalità di voto devono essere palesi) e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 15 – Amministrazione

15.1 La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi al momento della nomina, la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei soci:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a sette membri;

c) da due o più Amministratori con poteri congiunti e/o disgiunti.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Gli amministratori non sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza ai sensi dell'art. 2390 c.c.

15.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina e, comunque, sino a revoca o dimissioni; in caso di nomina a tempo indeterminato possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione.

Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3 Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione o di più Amministratori, le dimissioni o la rinuncia per qualsiasi causa di alcuni Amministratori avranno effetto immediato e non verranno sostituiti se rimane in carica la maggioranza degli Amministratori nominati dai soci; in caso contrario, come pure nel caso di dimissioni dell'Amministratore Unico, le dimissioni avranno effetto dal momento in cui l'or-

gano amministrativo sia stato ricostituito con decisione dei soci. Gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza ad attivare le procedure previste perchè sia espressa una decisione dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo; nel frattempo potranno compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

I soci, all'atto della nomina, potranno stabilire che la cessazione anche di uno solo degli amministratori in carica, faccia decadere l'intero Organo Amministrativo.

Nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 2475 la competenza è in ogni caso dell'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, il quale dovrà assumere la relativa delibera adottando il metodo collegiale, rinviandosi sul punto alle disposizioni sul consiglio di amministrazione.

Art. 16 – Consiglio di amministrazione

16.1 Nel caso l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, questo, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vicepresidente che lo sostituisca nei casi di assenza o d'impedimento, anche nelle funzioni di Rappresentante Legale della società.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2381 e 2475 c.c. .

16.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consen-

so espresso per iscritto; in questo caso, dovrà essere redatto apposito documento, dal quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali, entro i tre giorni successivi al ricevimento, dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione ed indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro scelta; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivarrà a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni adottate ai sensi del presente comma, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.3 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, c.c. ovvero quando lo richieda anche uno solo degli amministratori in carica, o negli altri casi previsti dalla Legge o dal presente Statuto le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-

vimento compresi il fax, la posta elettronica o altri mezzi similari, almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione potrà avvenire con telegramma, fax o posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo dell'adunanza, che potrà essere presso la sede sociale, oppure in altro luogo purché nell'ambito del territorio nazionale, nonché il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio è validamente riunito, anche senza formale convocazione, quando siano presenti od informati tutti i consiglieri ed il/i sindaco/i effettivo/i, o i componenti di diversi organi di controllo qualora normativamente previsti, ove nominati.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

a) tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

b) ciascun partecipante possa formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

A queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano sia il Presidente sia il Segretario della riunione, per provvedere alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale sull'apposito libro.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e con voto favorevole

della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti la proposta di deliberazione si considererà respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.4 Le decisioni, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 17 - Competenze degli amministratori

17.1 All'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, spettano direttamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli per i quali la legge o il presente statuto richiedono espressamente una decisione dei soci.

L'organo amministrativo ha quindi tra le altre facoltà quelle di acquistare, vendere, permutare, conferire in altre società, costituite e costituende, beni mobili, immobili, e beni mobili registrati, contrarre mutui e finanziamenti con istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine, acconsentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunziare ad ipoteche anche legali, esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari e del Pubblico Registro Automobilistico da ogni loro responsabilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso tutti gli uffici pubblici e privati, banche ed istituti di credito, firmare, girare, scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio, aprire ed estinguere conti correnti bancari e/o postali, emettere assegni sui conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o istanze giudiziarie o amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti qualsiasi magistratura anche amministrativa o tributaria, nominando all'uopo avvo-

cati, procuratori alle liti e rappresentanti avanti alle Commissioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche come amichevoli compositori.

All'atto della nomina, i soci possono indicare limiti e modalità per l'esercizio dei poteri dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può nominare, determinandone i poteri, direttori, direttori tecnici, responsabili tecnici, procuratori e mandatari in genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

17.2 Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri potranno essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Nel caso di poteri congiunti, i singoli amministratori non potranno compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

17.3 In caso di nomina di più amministratori, le decisioni adottate con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475, comma 5 c.c. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, dal presente statuto o comunque quando richiesto da almeno uno degli Amministratori in carica, verranno adottate mediante delibera collegiale, applicando le disposizioni relative al Consiglio di Amministrazione.

17.4 Qualora i poteri siano affidati disgiuntamente, a più amministratori od anche in presenza di un Consiglio di Amministrazione, in caso di contrasti tra gli amministratori, competenti a decidere saranno i soci, che valuteranno anche l'eventuale nomina di un nuovo organo am-

ministrativo.

17.5 Il tutto di cui sopra, con la precisazione che la gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086 e spetta esclusivamente agli amministratori, per come previsto dall'articolo 2475 c.c. e comunque secondo le disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Art. 18 - Rappresentanza

18.1 La rappresentanza legale e la firma sociale della società, anche in giudizio, compete:

- all'Amministratore Unico;
- in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione od al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega;
- nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

Ai componenti l'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I soci possono inoltre assegnare loro indennità e compensi di varia natura, ivi compresi Trattamento di Fine Mandato (TFM).

Art. 20 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

20.1 Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ha diritto ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di propria fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'esercizio del diritto di controllo dei soci dovrà comunque essere esercitato senza recare danno od anche semplice intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività della Società; la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, dovrà essere preceduta da congruo preavviso, non dovrà essere reiterata oltre quanto effettivamente necessario e potrà essere effettuata, a scelta dell'organo amministrativo, nello studio del professionista che assiste la società.

Il socio in ogni caso si impegna espressamente a non divulgare a terzi o comunque ad utilizzare, anche a proprio vantaggio, le informazioni riservate sulla Società di cui sia venuto a conoscenza.

20.2 L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere promossa ai sensi dell'art. 2476 c.c..

Per quanto non ivi previsto si rinvia al citato articolo 2476 c.c. e altre disposizioni normative applicabili e tempo per tempo vigenti.

Art. 21 - Controllo e Revisione legale dei conti

Qualora sia obbligatorio ai sensi di legge, ovvero quando sia ritenuto opportuno, la società nomina un organo di controllo o un revisore, ai sensi dell'art. 2477 c.c.

L'organo di controllo potrà essere costituito da un solo membro effet-

tivo ovvero da un organo collegiale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche se monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Salvo che la legge non imponga diversamente, all'organo di controllo, se nominato, è attribuita la funzione di revisione legale dei conti, per cui dovrà essere iscritto nell'apposito registro.

Le riunioni dell'Organo di Controllo si potranno svolgere anche per teleconferenza/videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per quanto non previsto e ad integrazione di quanto precede si applicano le disposizioni di legge in materia tempo per tempo vigenti.

Art. 22 - Comitato Etico

23.1 L'assemblea dei soci potrà deliberare l'istituzione di un "Comitato Etico", composto da tre componenti scelti tra personalità indipendenti dalla società che si caratterizzano per spiccata professionalità, onorabilità, cultura che dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili.

Il "Comitato Etico" espleterà esclusivamente funzioni consultive in relazione a questioni etiche attinenti all'esercizio dell'attività sociale vol-

te a promuovere il valore della persona umana e la sua assistenza morale e materiale.

I componenti avranno diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 23 - Recesso del socio

23.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, c. 4 c.c. ;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

23.2 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e dovrà pervenire alla società entro 15 (quindici) giorni dalla delibera dei soci che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione dei soci, esso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

23.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale; esso a tal fine è determinato dall'Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 c.c.. L'esperto deciderà anche a chi addebitare le relative spese.

23.4 Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo in modo corrispondente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Art. 24 - Esclusione

Non sono previste specifiche cause di esclusione e sul punto si rinvia alle disposizioni normative in materia.

Art. 25 - Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni

anno.

25.2 Alla chiusura dell'esercizio sociale, l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

25.3 Il bilancio è presentato ai soci, ai sensi dell'art. 12 del presente statuto, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi previsti dall'art. 2364 c. 2 del c.c.

25.4 La decisione dei soci che approva il bilancio decide, previa deduzione delle somme destinate nella misura di legge a riserva legale, sull'accantonamento o sulla distribuzione degli utili; in mancanza di una esplicita decisione, gli utili, dedotta la quota destinata a riserva legale ai sensi dell'art. 2430 c.c., si intendono accantonati a riserva straordinaria.

Art. 26 - Titoli di debito

26.1 La società può emettere titoli di debito, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2483 c.c. .

L'emissione dei titoli di debito è decisa dai soci con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

Art. 27 – Scioglimento e liquidazione

27.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche del presente statuto.

27.2 In questo caso, nonché al verificarsi di una delle altre cause di

scioglimento previste dalla Legge o dal presente statuto, i soci nominano l'organo di liquidazione e per esso valgono le medesime regole di funzionamento e rappresentanza vigenti per l'organo amministrativo, determinando i relativi poteri, i criteri di liquidazione e l'indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società.

Per quant'altro non previsto valgono le relative disposizioni di legge.

Art. 28 - Norme di rinvio

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in materia.".

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente il quale da me interpellato, lo approva, conferma e con me notaio, lo sottoscrive in calce ed a margine alle ore diciotto e trenta minuti.

Scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia con sistema elettronico ed integrato in parte di mio pugno, su nove fogli di cui occupa trentacinque pagine intere e quanto sin qui della trentaseiesima.

F.to SCHIFINO PIERLUIGI - LUIGI VITERITTI NOTAIO segue sigillo

Imposta di bollo assolta in ORIGINE ai sensi del D.M. 22/02/2007

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del Registro Imprese